



CITTA' di MAGENTA

SETTORE TECNICO

Ufficio: Ambiente e Agricoltura

Data Prot.n.

Ordinanza n. 249

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" che all'art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

Vista la nota dell'U.O.C. Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL della Provincia di Milano n. 1, pervenuta in data 11/06/2014 prot.n. 20591, da cui si evince che:

- al termine della stagione 2013 tutti i punti monitorati sono risultati di qualità scarsa;
- il programma di monitoraggio proseguirà tra Aprile e Settembre, con prelievi mensili nelle seguenti stazioni:
 1. Castano Primo, località Casa delle Barche, Distretto n.5 di Castano Primo.
 2. Cuggiono, Località Baragge, Distretto n.5 di Castano Primo
 3. Boffalora, località Piave, Distretto n.6 di Magenta(sostituisce il punto di Robecco s/N, soppresso per inaccessibilità dal 2/07/09)
 4. Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana, Distretto n.7 di Abbiategrasso
 5. Besate, località Zerbo, Distretto n.7 di Abbiategrasso.
- l'ASL dispone, alla luce di quanto sopra esposto e richiamata la nota regionale prot.n. H1.2013.0005590 del 14.02.2013, di:
 - rinnovare il provvedimento di divieto di balneazione anche per il 2014;
 - divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;
 - segnalare e circoscrivere le zone interdette alla balneazione;

Vista altresì la nota dell'U.O.C. Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL della Provincia di Milano n. 1, pervenuta in data 11/06/2014 prot.n. 20593, in cui ritiene opportuno che vengano disposti i provvedimenti di divieto di balneazione permanente per il Naviglio Grande e per il Canale Villoresi in quanto, per la loro natura intrinseca, non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione ma manufatti idraulici destinati ad altri usi. La loro natura di manufatti ne rende estremamente pericolosa la balneazione. Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno che vengano disposti i provvedimenti di divieto permanente di balneazione;

Richiamata infine l'ordinanza del Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi n. 13/2011 di divieto di balneazione nei canali del Consorzio Villoresi;

Richiamata l'ordinanza sindacale del 01.07.2014 prot.n. 23147 n. 195 con cui si ordinava il divieto di balneazione per i motivi espressi in premessa:

- nel tratto del Fiume Ticino che scorre nel territorio del comune di Magenta
- nei tratti del Naviglio grande e del canale villoresi che scorrono nel territorio del Comune di Magenta

Rilevato che:

- con DGR 9.3.2011 n. IX/1419 il canale demaniale Naviglio Grande è stato attribuito al reticolo idrico di bonifica con contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi della gestione, manutenzione nonché esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica;
- il Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR 06.04.2011n. IX/1542 prevede all'art. 11 che su tutta la rete consortile è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali rilasciate dal Direttore Area Programmazione del Consorzio Villoresi;

Visti gli artt. 2.11.3 e 2.11.4 del R.L.I.;

Visti gli artt. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati,

NEL TRATTO DEL FIUME TICINO CHE SCORRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGENTA

DISPONE

che la presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza sindacale del 01.07.2014 prot.n. 23147 n. 195

AVVERTE

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

DEMANDA

All'Ufficio Messi comunali di provvedere all'affissione all'albo pretorio del Comune la presente ordinanza, e all'Ufficio competente la pubblicazione sul sito web del Comune;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale **MAIL**
- all'ASL della Provincia di Milano n. 1 Dipartimento di Prevenzione, Via Spagliardi 19 20015 Parabiago (MI) **protocollo.generale@pec.aslmi1.it**
- al Consorzio Villoresi, Via Ariosto, 30 - 20145 Milano, **etvilloresi@pec.it**
- al Parco del Ticino, Via Isonzo 1 20013 Magenta (MI) **parco.ticino@pec.regione.lombardia.it**
- Al Ministero della Salute **dgprev@postacert.sanita.it** e **l.gramaccioni@sanita.it**

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Ilaria Dameno.

MAGENTA 09.09.2014



IL SINDACO
Dott. Marco Invernizzi